



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 7548

Seduta del 18/12/2017

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Francesca Brianza

Oggetto

ISTITUZIONE UNITA' D'OFFERTA DEL SISTEMA SOCIALE "COMUNITA' ALLOGGIO SOCIALE ANZIANI (C.A.S.A.)" - DEFINIZIONE REQUISITI MINIMI DI ESERCIZIO - (RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Davide Sironi

Per il Direttore Generale Paolo Favini: Vicario Claudia Moneta

L'atto si compone di 19 pagine

di cui 8 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che all’art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi di esercizio dei servizi e delle strutture;

VISTE le seguenti leggi regionali:

- 30 agosto 2008, n. 1 “*Legge Regionale statutaria*”;
- 2 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario” ed in particolare l’art.13, “Competenze dei Comuni” che, tra l’altro, prevede la promozione della sperimentazione di unità d’offerta nell’ambito della rete sociale nel rispetto della programmazione regionale;
- 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33”;
- 25 maggio 2015, n.15 “Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli Assistenti familiari”;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione regionale:

- DCR 17 novembre 2010, n. 88 Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014, che, in merito al percorso di riqualificazione della rete degli interventi e servizi sociali prevede l’individuazione di nuove unità d’offerta volte alla prevenzione dei rischi prettamente sociali, al sostegno e/o all’accoglienza diurna semiresidenziale o residenziale, di singoli o famiglie in situazione di povertà o di disagio sociale;
- DCR 9 luglio 2013, n. 78 “Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura” che, in relazione all’attuale livello di bisogni in continua evoluzione, prevede la differenziazione della rete d’offerta sociale e sociosanitaria anche attraverso una ridefinizione della rete delle unità d’offerta per anziani in modo da consentire una flessibilità del sistema d’offerta in grado di rispondere anche a bisogni assistenziali leggeri e temporanei;
- DGR 14 maggio 2013, n. 116 “Determinazioni in ordine all’istituzione del fondo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d'indirizzo" che prevede di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose relazioni familiari, pur in presenza di problematiche complesse derivanti da fragilità, individuando tra i destinatari prioritari degli interventi anche gli anziani fragili;

- DGR 5 dicembre 2016, n. 5954 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio sociosanitario per l'esercizio 2017 - (di concerto con gli Assessori Garavaglia e Brianza) con particolare riferimento a quanto determinato in merito alle attività di vigilanza delle ATS sulle unità d'offerta sociali;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni approvate dalla Giunta regionale:

- 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della l.r. 3/2008";
- 17 marzo 2010 - n. 11497 "Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell'unità di offerta sociale - Alloggio protetto per anziani-";

DATO ATTO che la succitata deliberazione, n.11497/2010, anche valutati i risultati della ricerca regionale effettuata nel 2008 "Mappatura dei servizi socio assistenziali volti a contrastare la povertà estrema e le nuove forme di povertà nonché le condizioni di fragilità, in particolare degli anziani", ha messo in evidenza la presenza sul territorio, in particolare di due tipologie rivolte agli anziani fragili ma con un buon grado di autonomia per le quali non era pertinente l'accesso al sistema d'offerta sociosanitario: alloggio protetto e comunità alloggio, determinando di:

- integrare la rete d'offerta sociale identificando la nuova unità d'offerta "Alloggio protetto per anziani" inserendola, con requisiti specifici, nel sistema regionale;
- rinviare l'eventuale messa a regime delle Comunità alloggio dopo una ulteriore fase sperimentale che consentisse di acquisire nuovi elementi di approfondimento sulle caratteristiche specifiche della tipologia d'offerta;

RICHIAMATE inoltre le D.G.R.:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- 8 maggio 2015, n. 3557 “Preso d'atto della comunicazione dell'Assessore Cantù avente oggetto: programma di lavoro “Comunità sociale per anziani autosufficienti” che definisce un programma di lavoro volto a costituire una nuova unità d'offerta sociale residenziale con specifici requisiti per garantire l'appropriatezza degli interventi con riferimento all'utenza anziana che necessita di supporto esclusivamente di tipo sociale;
- 3 ottobre 2016, n. 5648 “Approvazione del Piano delle azioni regionali e delle Linee guida per l'istituzione degli sportelli per l'assistenza familiare e dei registri territoriali degli assistenti familiari in attuazione della l.r. n. 15/2015” che, tra l'altro, promuove percorsi formativi per assistenti familiari;

RICHIAMATI:

- il DDG 15 febbraio 2010, n. 1254 “Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento” che ha fornito specifiche indicazioni e modalità per la presentazione della Comunicazione Preventiva di Esercizio (di seguito CPE) relativamente alle unità d'offerta inserite nel sistema dell'offerta sociale ai sensi della succitata DGR 13 giugno 2008, n. 7437;
- il DDG. 17 dicembre 2008, n.15243 “Indicazioni regionali per percorsi formativi di Assistente familiare”;

CONSIDERATO che, nel corso degli anni, sul territorio lombardo sono state attivate sperimentalmente, autorizzate e messe in esercizio dal Comune, anche ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n.3/2008 e del DM 308/2001, diverse tipologie residenziali di tipo sociale, rivolte ad anziani autosufficienti e che, pertanto, non possono esercitare attività di tipo sanitario/sociosanitario;

TENUTO CONTO degli esiti emersi dal lavoro svolto in collaborazione con una rappresentanza delle ATS lombarde;

PRESO ATTO che dall'ultima ricognizione, effettuata dalle ATS in data 10.04.2017, risultano attive sul territorio lombardo, escluse le Case Albergo e gli Alloggi protetti per anziani, già parte del sistema regionale di offerta sociale, diverse tipologie residenziali, con caratteristiche simili e diversamente denominate;

RITENUTO alla luce di quanto suesposto, di istituire una nuova unità d'offerta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sociale con propri specifici requisiti strutturali, gestionali e organizzativi così come analiticamente riportato all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, al fine di:

- garantire condizioni di salute e benessere degli anziani ospiti;
- dotare le ATS degli strumenti per svolgere opportunamente l'attività di vigilanza;
- definire un quadro normativo chiaro che consenta la messa a regime, secondo i requisiti e le modalità stabilite dalla presente deliberazione, anche delle iniziative sorte sperimentalmente e che dia certezza ai gestori, delle caratteristiche strutturali, gestionali e organizzative della nuova tipologia d'offerta sociale;

RITENUTO pertanto di approvare l'allegato A "Requisiti per l'esercizio dell'unità d'offerta sociale denominata Comunità Alloggio Sociale Anziani (di seguito C.A.S.A.)", che riporta oltre alla definizione della tipologia d'offerta, e alle sue finalità, i requisiti strutturali, organizzativi e gestionali per la messa in esercizio della stessa;

DATO ATTO che i gestori:

- interessati all'apertura e alla messa in esercizio di una nuova unità d'offerta, con le caratteristiche previste dai requisiti della C.A.S.A., devono presentare al Comune e per conoscenza all'ATS territorialmente competente, la comunicazione preventiva di esercizio (CPE), ai sensi del succitato DDG 15 febbraio 2010, n. 1254 "Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento";
- delle unità d'offerta attualmente in esercizio e autorizzata sperimentalmente in possesso di tutti i requisiti di cui all'allegato A della presente deliberazione e i gestori dei servizi esistenti che svolgendo attività sociali similari alla nuova unità d'offerta, ancorché esercitanti come attività commerciale, per poter essere messi in esercizio come unità d'offerta sociale C.A.S.A., devono presentare entro 2 mesi, dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di Giunta approvata successivamente al parere espresso dalla Commissione Consiliare



Regione Lombardia

LA GIUNTA

competente, la comunicazione preventiva di esercizio (CPE) al Comune di ubicazione della struttura ai sensi del decreto 1254/2010 e per conoscenza all'ATS territorialmente competente;

- carenti di requisiti organizzativi di cui all'allegato A, devono presentare, entro 2 mesi, dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di Giunta approvata successivamente al parere espresso dalla Commissione Consiliare competente, la CPE al Comune di ubicazione della struttura (e per conoscenza all'ATS territorialmente competente) ai sensi del decreto 1254/2010, dichiarando i requisiti di cui sono carenti, impegnandosi all'adeguamento entro 3 mesi, dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di Giunta approvata successivamente al parere espresso dalla Commissione Consiliare competente;
- carenti di requisiti strutturali di cui all'allegato A della presente deliberazione, devono presentare, entro 2 mesi, dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di Giunta approvata successivamente al parere espresso dalla Commissione Consiliare competente, la CPE al Comune di ubicazione della struttura (e per conoscenza all'ATS territorialmente competente) ai sensi del decreto 1254/2010 dichiarando i requisiti di cui sono carenti impegnandosi all'adeguamento entro 18 mesi dalla data dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di Giunta approvata successivamente al parere espresso dalla Commissione Consiliare competente. Tale termine di 18 mesi è ampliato fino ad un massimo 36 mesi esclusivamente per l'adeguamento del numero di bagni.

Si precisa che se la carenza di requisiti è relativa sia ai requisiti strutturali sia a quelli organizzativi, questi ultimi devono comunque essere adeguati entro i 3 mesi (come più sopra indicato);

- devono adeguare la capacità ricettiva a massimo 10 posti:
 - o se con capacità ricettiva tra 11 e 15, devono adeguarsi entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di Giunta approvata successivamente al parere espresso dalla Commissione Consiliare competente;
 - o se con capacità ricettiva superiore a 15 posti, devono adeguarsi entro 9



Regione Lombardia

LA GIUNTA

mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di Giunta approvata successivamente al parere espresso dalla Commissione Consiliare competente;

RITENUTO che le sperimentazioni in essere, rivolte ad anziani fragili, avviate, autorizzate e realizzate:

- sulla base di specifici accordi di programma che coinvolgono il gestore, i Comuni/Ambiti e le ATS, (allora ASL) che ne hanno assunto regia facendosi garanti dell'attuazione degli accordi,
- oppure strutturalmente e gestionalmente integrate con UDO socio sanitarie (esempio RSA o CDI) accreditate e contrattualizzate;

possono proseguire le attività in essere mantenendo la forma sperimentale, in attesa di una valutazione più approfondita del programmatore regionale in relazione alla loro possibile stabilizzazione nel sistema d'offerta regionale sociale o sociosanitario;

DATO ATTO che le ATS procederanno alla vigilanza sui requisiti secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 3/08 nonché dal DDG 1254/2010 "Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento";

RITENUTO di demandare a successivo provvedimento della Giunta Regionale la modifica della DGR n. 7437/2008 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità d'offerta sociali ai sensi dell'art. 4 c. 2 della L.R. n. 3/2008" (allegato A) per l'inserimento nell'elenco che individua tra le unità d'offerta sociali, la nuova unità d'offerta denominata Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.) e il relativo riferimento normativo;

CONSIDERATO che il presente atto è stato sottoposto alla consultazione:

- degli organismi istituiti con le DDGR 30 luglio 2008, n. 8/7797 "Rete dei servizi alla persona in ambito sociale socio-sanitario – Istituzione del tavolo di consultazione dei soggetti del Terzo settore (art. 11, c. 1, lett. m), l.r. n.3/2008)" e n. 8/7798, "Rete dei servizi alla persona in ambito sociale socio-sanitario –



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Istituzione degli organismi di consultazione degli Enti Locali, dei soggetti di diritto pubblico e privato, delle Organizzazioni sindacali (art. 11, c. 1, lett. m), l.r. n. 3/2008)”;

- delle ATS anche per gli aspetti connessi alla vigilanza sulla nuova unità d’offerta sociale;

CONSIDERATO che le osservazioni, agli atti della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, pervenute dai Tavoli di consultazione e dalle ATS sono state oggetto di analisi e valutazione;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

DATO ATTO, altresì, di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione competente del Consiglio Regionale della Lombardia in attuazione dell’art. 11 c. 1, lett. g) della l.r. n. 3/2008;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di istituire la nuova unità d’offerta sociale denominata Comunità Alloggio Sociale Anziani;
2. di approvare l’allegato A “Requisiti per l’esercizio dell’unità d’offerta sociale denominata - Comunità Alloggio Sociale Anziani”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta, oltre alla definizione della nuova tipologia e alle sue finalità, i requisiti strutturali e organizzativi per la messa in esercizio della stessa;
3. di stabilire che i gestori:
 - interessati all’apertura e alla messa in esercizio di una nuova unità d’offerta, con le caratteristiche previste dai requisiti della C.A.S.A., devono presentare al comune e per conoscenza all’ATS territorialmente competente, la comunicazione preventiva di esercizio (CPE), ai sensi del succitato DDG. 15 febbraio 2010, n. 1254 “Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento”;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- delle unità d'offerta attualmente in esercizio e autorizzate sperimentalmente in possesso di tutti i requisiti di cui all'allegato A della presente deliberazione e i gestori dei servizi esistenti che svolgendo attività sociali simili alla nuova unità d'offerta, ancorché "autorizzati" come attività commerciale, per poter essere messi in esercizio come unità d'offerta sociale C.A.S.A., devono presentare entro 2 mesi, dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di Giunta approvata successivamente al parere espresso dalla Commissione Consiliare competente, la comunicazione preventiva di esercizio (CPE) al Comune di ubicazione della struttura ai sensi del decreto 1254/2010 e per conoscenza all'ATS territorialmente competente;
- carenti requisiti organizzativi di cui all'allegato A, devono presentare, entro 2 mesi, dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di Giunta approvata successivamente al parere espresso dalla Commissione Consiliare competente, la CPE al Comune di ubicazione della struttura (e per conoscenza all'ATS territorialmente competente) ai sensi del decreto 1254/2010, dichiarando i requisiti di cui sono carenti, impegnandosi all'adeguamento entro 3 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di Giunta approvata successivamente al parere espresso dalla Commissione Consiliare competente;
- carenti di requisiti strutturali di cui all'allegato A della presente deliberazione, devono presentare, entro 2 mesi, dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di Giunta approvata successivamente al parere espresso dalla Commissione Consiliare competente, la CPE al Comune di ubicazione della struttura (e per conoscenza all'ATS territorialmente competente) ai sensi del decreto 1254/2010 dichiarando i requisiti di cui sono carenti impegnandosi all'adeguamento entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di Giunta approvata successivamente al parere espresso dalla Commissione Consiliare competente. Tale termine di 18 mesi è ampliato fino ad un massimo 36 mesi esclusivamente per l'adeguamento del numero di bagni.

Si precisa che se la carenza di requisiti è relativa sia ai requisiti strutturali sia a quelli organizzativi, questi ultimi devono comunque essere adeguati entro i 3 mesi (come più sopra indicato);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- che devono adeguare la capacità ricettiva a massimo 10 posti:
 - o se con capacità ricettiva tra 11 e 15 devono adeguarsi entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di Giunta approvata successivamente al parere espresso dalla Commissione Consiliare competente;
 - o se con capacità ricettiva superiore a 15 posti, devono adeguarsi entro 9 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di Giunta approvata successivamente al parere espresso dalla Commissione Consiliare competente;

4. di determinare che:

le sperimentazioni in essere, rivolte ad anziani fragili, avviate, autorizzate e realizzate:

- sulla base di specifici accordi di programma che coinvolgono oltre al gestore, i Comuni/Ambiti nonché le ATS, (allora ASL) che ne hanno assunto la regia facendosi garanti dell'attuazione degli accordi;
- oppure strutturalmente e gestionalmente integrate con UDO socio sanitarie (esempio RSA o CDI) accreditate e contrattualizzate;

possono proseguire le attività in essere mantenendo la forma sperimentale, in attesa di una valutazione più approfondita del programmatore regionale in relazione alla loro possibile stabilizzazione nel sistema d'offerta regionale sociale o sociosanitario;

5. di demandare a successivo provvedimento di Giunta la modifica della DGR n. 7437/2008 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità d'offerta sociali ai sensi dell'art. 4 c. 2 della L.R. n. 3/2008" (allegato A) per l'inserimento nell'elenco che individua tra le unità d'offerta sociali, la nuova unità d'offerta denominata Comunità Alloggio Sociale Anziani e il relativo riferimento normativo;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

7. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione competente del Consiglio Regionale della Lombardia in attuazione dell'art. 11 c. 1, lett. g) della l.r. n. 3/2008.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge